

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI



L'anno 2022 il giorno 13 del mese di Luglio, alle ore 19,30, presso lo studio professionale sito in Brescia, Contrada delle Bassiche n. 47/G, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento statuto dell'Associazione alle previsioni delle circolari ministeriali n. 18244/2021 e n. 1309/2019, ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione al RUNTS
- 2) Varie ed eventuali

A norma dell'art. 8 dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, dott. Fabrizio Chiarini il quale, constatato che sono presenti, in proprio o per valida delega che trovasi depositata presso la sede sociale, n. 14 (quattordici) soci aventi diritto al voto su n. 16 (sedici) soci iscritti nonché tutti i componenti dell'organo di amministrazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario la signora Gloria Galbiati.

I nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega sono contenuti nel documento che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", e che dovrà essere conservato agli atti dell'Associazione.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

In particolare fa presente che l'Ente risulta migrato al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) a seguito di verbale di adeguamento della statuto stipulato in data 23 gennaio 2018 n. 52686/27440 di repertorio Notaio Rebuffoni, registrato a Brescia 2 in data 25 gennaio 2018 al n. 3072 serie 1T; tuttavia, ai fini della definitiva iscrizione nel predetto Registro, l'Ufficio R.U.N.T.S. - Regione Lombardia, ha invitato i Presidenti degli Enti trasmigrati ad un ulteriore adeguamento dello statuto secondo quanto previsto dalle circolari ministeriali n. 18244/2021 e 1309/2019, con particolare riferimento all'esercizio del diritto di voto ed alla cooptazione dei componenti l'Organo di Amministrazione.

Gli adeguamenti richiesti sulla base delle suddette circolari ministeriali consistono nella rimozione dagli statuti delle disposizioni statutarie che prevedono l'esclusione dal diritto di voto per i soci minorenni ed il ricorso *de jure* alla cooptazione degli amministratori cessati dalla carica.

Dopo breve discussione il Presidente mette in votazione l'ordine del giorno sopra scritto e l'Assemblea dell'Associazione

"GIA – GIOVANI INTERPRETI ASSOCIATI - APS"
all'unanimità dei presenti con voto espresso per alzata di mano,
il tutto secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

1) di modificare il testo degli articoli 4 e 12 dello Statuto dell'Associazione, con gli adeguamenti richiesti sulla base delle suddette circolari ministeriali numeri 18244/2021 e 1309/2019, articoli che assumeranno il seguente tenore letterale:

" ARTICOLO 4. *Adesione*

4.1 *L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso senza oneri per il socio.*

4.2 *L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per l'approvazione dei bilanci.*

In caso di socio minore di età il diritto di voto, sino al compimento della maggiore età, viene esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale..... omissis"

" ARTICOLO 12. *Il Consiglio Direttivo*

..... omissis 12.5 Nel caso in cui uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni..... omissis

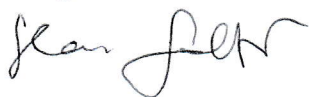
2) di conferire i più ampi poteri al Presidente dott. Fabrizio Chiarini per l'esecuzione di quanto deliberato, in osservanza di ogni precetto di legge, in conformità alle deliberazioni assunte ivi compreso l'espletamento delle pratiche necessarie alle comunicazioni relative alle modifiche deliberate agli appositi Enti.

In particolare allo stesso vengono conferiti tutti i poteri necessari per la stipula e la sottoscrizione di qualsiasi ulteriore atto o documento necessari per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

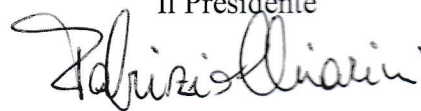
Viene altresì allegato al presente verbale sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, il testo del nuovo Statuto aggiornato in conseguenza delle assunte deliberazioni, omissane la lettura per dispensa avutane dai presenti.

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 20,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Agenzia delle Entrate
Ufficio di Brescia

qui registrato al n° 5063
del 3 del 11/08/22
imposte complessivamente assolte per

€ ESENTE

IL FUNZIONARIO
Silvia Taetti

(*) firma su delega del Direttore Provinciale



FOGLIO DELLE PRESENZE
ALL'ASSEMBLEA

dell'Associazione GIA - GIOVANI INTERPRETI ASSOCIATI - APS convocata per il giorno 13 Luglio 2022 alle ore 19.30 presso lo studio professionale in Brescia, Contrada delle Bassiche n. 47/G

avente il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) *Adeguamento statuto dell'Associazione ai fini alle previsioni delle circolari ministeriali n. 18244/2021 e n. 1309/2019, ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione al RUNTS*
- 2) *Varie ed eventuali*

Fabrizio Chiarini	(Presente)	Firma <u>Fabrizio Chiarini</u>
Massimiliano Motterle	(Presente)	Firma <u>Massimiliano Motterle</u>
Enrico Reali	(Presente)	Firma <u>Enrico Reali</u>
Gloria Galbiati	(Presente)	Firma <u>Gloria Galbiati</u>
Paola Stanga	Presente)	Firma <u>Paola Stanga</u>
Giuditta Renaldini	(Presente)	Firma <u>Giuditta Renaldini</u>
Mara Giussani	(Presente)	Firma <u>Mara Giussani</u>
Angela Lucarelli	(Presente)	Firma <u>Angela Lucarelli</u>
Sandra Lisciotto	(Delega)	Firma <u>Riccardo Cancelli</u>
Nancy Cavallaro	(Delega)	Firma <u>Riccardo Cancelli</u>
Andrea Alessandro Chiarini	(Delega)	Firma <u>Andrea Alessandro Chiarini</u>
Franco Zavarise	(Delega)	Firma <u>Franco Zavarise</u>
Maria Vittoria Iasca	(Delega)	Firma <u>Enrico Reali</u>
Riccardo Cancelli	(Presente)	Firma <u>Riccardo Cancelli</u>
Carolina Bassi		(Assente)
Pietro Cerutti		(Assente)

Fabrizio Chiarini

Gloria Galbiati



Allegato "B"

STATUTO
ASSOCIAZIONE "G.I.A. -
GIOVANI INTERPRETI ASSOCIATI - APS"
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Costituzione - sede

1.1 È costituita in Brescia l'Associazione denominata "G.I.A. - Giovani Interpreti Associati - APS", di seguito semplicemente Associazione, allo scopo di favorire l'attività ed un più rapido affermarsi dei giovani esecutori meritevoli e prevalentemente italiani e senz'altra limitazione di sorta, e di conseguenza offrire al pubblico, nel coltivare l'arte e il gusto della musica, la possibilità di scoprire nuovi talenti.

L'Associazione utilizza quale acronimo "G.I.A. - APS".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o APS.

1.2 L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

1.3 L'Associazione ha durata illimitata, l'anno sociale ed il relativo esercizio corrispondono all'anno solare; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

1.4 L'Associazione ha la propria sede in Brescia, Piazza Arturo Benedetti Michelangeli n. 1.

Le variazioni della sede nell'ambito comunale non comportano variazioni al presente Statuto, e quindi potranno essere adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 2. Oggetto e scopo

2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale, esercitando in via prevalente attività di interesse generale aventi ad oggetto l'organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di interesse sociale ex articolo 5 comma 1. lettera i) dlgs n. 117/2017.

In particolare l'Associazione si prefigge di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale attraverso l'organizzazione e la rappresentazione di concerti pubblici, che saranno affidati ai giovani interpreti che dimostrino di essersi distinti o per una certa attività concertistica, o attraverso affermazioni in concorsi oppure qualora dimostrino di possedere doti particolari.

2.2 L'Associazione, ove si ravvisino le condizioni, potrà altresì:

- promuovere concerti-scambio tra Brescia ed altre città a parità di condizioni, ivi compreso l'impegno reciproco che la stampa locale di occupi delle manifestazioni;
- promuovere, coordinare e gestire corsi musicali, corsi di didattica e di storia della musica, corsi di perfezionamento, seminari, stages, concorsi ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale
- favorire e organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà in genere svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e la cultura musicale, in particolar modo tra i giovani.

2.3 L'Associazione potrà inoltre svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle precedenti attività di interesse generale, nei limiti *ex lege* previsti, necessarie ed

Scorfor
Roberto Bianchi

utili alla realizzazione dei predetti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi, il tutto secondo quanto previsto dall'articolo 6 dlgs n. 117/2017.

2.4 L'Associazione potrà porre in essere attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 3. Ammissione

3.1 L'Associazione si compone di soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari che ne costituiscono l'Assemblea. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e si impegnano agli stessi doveri.

3.2 Sono soci ordinari dell'Associazione tutte le persone fisiche ed i soggetti giuridici che ne condividono le finalità e s'impegnano per la realizzazione delle stesse.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

3.3 Sono soci sostenitori quelli aderiscono all'Associazione prestando speciali contributi finanziari.

3.4 Sono soci onorari quelli ai quali il Consiglio Direttivo ritiene di accordare tale qualità per speciali meriti o benemeritenze verso l'Associazione.

ARTICOLO 4. Adesione

4.1 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso senza oneri per il socio.

4.2 L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per l'approvazione dei bilanci.

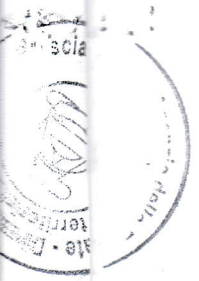
In caso di socio minore di età il diritto di voto, sino al compimento della maggiore età, viene esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

L'associato ha il dovere di versare la quota associativa annua, svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, partecipare alle attività dell'Associazione, comportarsi verso gli aderenti dell'Associazione con correttezza e rispettare le norme statutarie e gli eventuali regolamenti.

4.3 Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

4.4 I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per





conto dell'Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

4.5 L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale di volontari, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti dal Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 5. *Perdita della qualità di socio*

5.1 La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

5.2 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei soci. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

5.3 Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dall'eventuale Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può attivare la procedura arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 6. Volontari e Assicurazioni Obbligatorie.

I volontari dell'associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 7. *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Direttore Artistico;
- e) il Presidente Onorario;
- f) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla Legge.

ARTICOLO 8. *Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti i soci all'Associazione ed è l'organo sovrano della

Flora Fiori

Fabrizio Dianzani

stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, del Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

ARTICOLO 9. *Convocazione*

9.1 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione mediante avviso comunicato a tutti i soci risultanti dal Libro Soci a mezzo posta, fax, posta elettronica o comunque mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

9.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro degli associati, purché in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe allo stesso associato.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

9.3 Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 10. *Assemblea ordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
- b) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- e) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- f) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- g) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- h) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 11. *Assemblea straordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto



- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

La modifica dello statuto è deliberata dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei due terzi dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

Negli altri casi, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

ARTICOLO 12. *Il Consiglio Direttivo*

12.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

12.2 Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere, e il Direttore Artistico.

La funzione di Tesoriere, qualora deliberata, potrà essere assunta dal Segretario.

12.3 Il Consiglio si riunisce presso la sede dell'Associazione o anche in altro luogo, purché in Provincia di Brescia, dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. La convocazione è fatta mediante avviso a mezzo posta, fax, posta elettronica o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

12.4 Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può attivare la procedura arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro.

12.5 Nel caso in cui uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina

Scor far

Fabrizio



dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

12.6 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio, congiuntamente al Direttore Artistico, stabilire i giorni, i luoghi ed i programmi dei concerti e provvedere alla loro esecuzione.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

ARTICOLO 13. *Il Presidente del Consiglio Direttivo*

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti gli associati.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

L'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

ARTICOLO 14. *Vicepresidente - Segretario - Tesoriere*

14.1 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

14.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione.

Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.



14.3 Il Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale e ha cura della conservazione dei registri contabili. Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati. Custodisce le risorse finanziarie dell'Associazione.

ARTICOLO 15. *Il Direttore Artistico*

Il Direttore Artistico propone, coordina e concorre alla realizzazione delle iniziative culturali dell'Associazione stessa.

Egli ha, tra l'altro, il compito di:

- stabilire e promuovere l'attività artistica e culturale nell'anno sociale;
- definire la stagione concertistica, congiuntamente al Consiglio Direttivo;
- selezionare i musicisti ed in generale gli artisti che si esibiranno nelle manifestazioni pubbliche.

ARTICOLO 16. *Il Presidente Onorario*

Il Consiglio Direttivo potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onorario", scelto tra personalità di grande prestigio e che abbiano contribuito alla affermazione e/o allo sviluppo della Associazione.

Potrà essere revocato dal Consiglio Direttivo per giusta causa. Il Presidente Onorario può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee e può esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal Consiglio Direttivo medesimo o dalle Assemblee.

ARTICOLO 17. *L'Organo di controllo*

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge, e si compone di tre membri effettivi. L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma II del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Qualora previsto dalla Legge, all'organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 18. *Risorse economiche*

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

Scari

Fabrizio

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale (quali concerti, manifestazioni ed altre iniziative), svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

i) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili.

ARTICOLO 19. *Contributi*

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota associativa annuale, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e dai loro contributi volontari.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 20. *Bilancio*

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 21. *Avanzi di gestione*

All'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai fondatori, agli associati, ai lavoratori e ai collaboratori, nonché agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali comunque denominati, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, può essere utilizzato esclusivamente nel perseguimento delle finalità di utilità sociale, nello svolgimento dell'attività statutaria, il tutto come meglio precisato all'art. 2 del presente statuto.

ARTICOLO 22. *Libri Sociali obbligatori*



L'associazione tiene:

- Il Libro degli Associati;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato.
- Il Registro dei Volontari;
- Il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23. *Scioglimento*

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altre Associazioni di promozione sociale secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

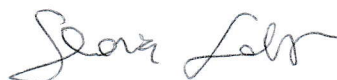
ARTICOLO 24. *Clausola compromissoria*

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia.

L'arbitro così nominato giudicherà in via rituale e di diritto, entro novanta giorni dalla nomina.

ARTICOLO 25. *Legge applicabile*

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.



3 5063 11/08/2022

0,00 **TM422L005063000JJ**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TM4



A00 PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Arrivo N. 150031/2022 del 11-08-2022
Doc. Principale - Class. 13.3.5 - Copia Documento